

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito

(ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1592 del 31 Agosto 1933)

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore emerito, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933 e definisce le prerogative derivanti dal conferimento del titolo.

Art. 2

Requisiti per il conferimento

L'Ateneo propone il conferimento del titolo di Professore emerito a Professori che siano collocati a riposo, o dei quali siano state accettate le dimissioni, e che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni, nel ruolo di Professori di I fascia. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

Alla data di presentazione della candidatura i professori non devono essere cessati dal servizio da più di due anni.

Il titolo di Professore emerito può essere conferito a coloro che abbiano contribuito al prestigio dell'Ateneo per l'eccellenza dell'attività scientifica, per avere in relazione a questa ottenuto prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali, per la riconosciuta rilevanza dell'attività di insegnamento svolta, per aver ricoperto ruoli istituzionali di particolare importanza nell'Ateneo.

Al fine del conferimento è altresì necessario non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, non aver inoltre subito procedimenti disciplinari e non avere procedimenti disciplinari pendenti.

Art. 3

Procedura

La proposta di conferimento è presentata al Consiglio del Dipartimento di ultima afferenza, da un Professore di I Fascia del Dipartimento, accompagnata da circostanziata relazione.

La deliberazione di approvazione è assunta dal Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai Professori di I Fascia, con il voto favorevole dei 3/5 degli aventi diritto.

La deliberazione del Dipartimento è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Senato Accademico e trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini del conferimento del titolo.

La proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole dei 3/5 degli aventi diritto.

Art. 4
Prerogative del Professore emerito

Il dipartimento di ultima afferenza può consentire al Professore emerito di continuare a frequentare le strutture dipartimentali, utilizzarne le risorse documentali e di comunicazione e collaborare a progetti di ricerca, compatibilmente con le esigenze del personale in servizio.

Ogni obbligo assicurativo, ove non espressamente previsto, resta a carico del Professore emerito.

Il Professore emerito può far parte di commissioni di esame, di laurea e di dottorato. L'eventuale affidamento di contratti di insegnamento resta regolato dalla normativa generale.